

Codice Terzo Settore- Adeguamenti statutari

Entro il 02 di Agosto 2019 le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte nei rispettivi registri devono adeguare i propri statuti rispetto a quanto previsto dal c.d. Codice del Terzo Settore (CTS - D.Lgs. n. 117/2017)

Premessa

Ai sensi dell'art. 101, comma 2 del CTS, fino all'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) per le ODV, le APS e le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dei suddetti enti nei relativi registri.

Tali associazioni si sarebbero comunque dovute adeguare alle nuove norme del CTS entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso CTS e quindi entro il 02 febbraio 2019). Tale termine è stato successivamente prorogato dal c.d. Decreto correttivo (D.Lgs. n. 105/2018) di altri sei mesi che ha rinviato al 02 Agosto 2019 il termine per gli adeguamenti statutari dei suddetti enti.

L'adeguamento statutario si rende necessario al fine di poter continuare a godere del diritto di applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizioni negli attuali registri (del volontariato, della promozione sociale e dell'anagrafe Onlus) e per trovarsi nelle condizioni di essere iscritti nel RUNTS nel momento in cui sarà istituito e operativo

Le modalità di approvazione delle modifiche: assemblea ordinaria o straordinaria?

Secondo quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 101 del CTS le modifiche possono essere apportate (entro il termine suddetto) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Bisogna considerare però che, come altresì interpretato dalla Circolare del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le modifiche che possono essere apportate tramite il ricorso all'assemblea ordinaria (anziché a quella straordinaria) sono solo modifiche inerenti "le norme inderogabili" e le norme derogabili in virtù di espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente"..).

Le modifiche statutarie, viceversa, che siano apportate per adeguamento a norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono"...oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...") (in buona sostanza altre modifiche non imposte dalla normativa) necessitano dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

In buona sostanza – secondo la Circolare ministeriale – con delibera dell'assemblea ordinaria non si potrebbero apportare modifiche statutarie che "la nuova normativa in realtà non impone né richiede".

Data la complessità della situazione, sopra riportata, sotto un profilo pratico si consiglia di procedere con assemblee ordinarie solo laddove si è sicuri di voler approvare modifiche statutarie rientranti in quelle "obbligatorie o derogabili". Avendo cura di evidenziare sempre nel verbale che trattasi di modifiche necessarie per adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017.

In caso contrario, ovvero nel caso si voglia anche procedere a una rivisitazione generale delle norme statutarie in essere, si rende necessaria la convocazione delle assemblee straordinarie, avendo cura di rispettare quelli che sono i relativi quorum e gli altri aspetti formali (ciò anche per evitare eventuali contenziosi con soci dissenzienti e/o enti terzi).

Gli elementi obbligatori dei nuovi statuti ed alcuni chiarimenti

Secondo quanto previsto dall'art. 21 del CTS l'atto costitutivo e lo statuto degli Enti del Terzo Settore devono indicare:

- La denominazione dell'ente
- L'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- L'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale
- La sede legale ed patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- I diritti e gli obblighi degli associati;
- I requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta
- La nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione;
- La durata dell'ente se prevista.

La citata Circolare ministeriale dello scorso dicembre chiarisce inoltre che gli Statuti devono altresì necessariamente disciplinare, in maniera conforme al dettato dell'art. 15, comma 3, del CTS il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali; prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

Circa l'esplicitazione in statuto della (o delle) "attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale", si evidenzia che la stessa deve (ai fini della iscrizione nel RUNTS e della qualificazione di ETS) necessariamente rientrare tra quelle elencate dall'art. 5 del CTS. E' consigliabile utilizzare integralmente – nel senso di riprodurle parimenti nello statuto – una o più delle ventisei voci dell'art. 5 (la Circolare ministeriale chiarisce che è pure possibile "il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, comma 1"). E' altresì ammesso e consigliabile l'inserimento di ulteriori attività di dettaglio volte a specificare meglio in che cosa si sostanzia l'attività di interesse generale svolta.

E' di tutta evidenza inoltre che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie come chiarito dalla menzionata Circolare ministeriale citata.

Di particolare importanza è altresì la previsione della possibilità di svolgimento delle "attività diverse" da quelle di interesse generale che l'ente può svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS. Tali attività infatti potranno essere svolte a due condizioni: 1) che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (i cui criteri e limiti sono in via di definizione con apposito decreto ministeriale)- 2) che siano consentite (e quindi specificamente previsto) dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Si ricorda che gli enti che si sono costituiti a partire dal 03 Agosto 2017 sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni recate dal nuovo CTS purchè queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Altri elementi richiesti per particolari tipologie di enti

Alcuni elementi obbligatori sono poi richiesti a seconda della tipologia specifica di ogni ente: si pensi al numero minimo di sette soci (persone fisiche) che sono obbligatori per le ODV e per le APS, così come all'obbligo di inserire nella denominazione la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di promozione sociale" (o i rispettivi acronimi ODV o APS).

Quanto meno opportuno appare inoltre l'inserimento in statuto degli elementi atti a "qualificare" la tipologia di ente in funzione della successiva iscrizione nella specifica sezione del RUNTS. Ad esempio: per le OdV è consigliabile specificare il vincolo della realizzazione delle proprie attività "prevalentemente" a favore di terzi; così come per le APS specificare che le stesse sono svolte "... in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi"; sia per le ODV che per le APS appare altresì opportuno evidenziare che per lo svolgimento delle proprie attività ci si avvale "in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati". Così come, ancora, è opportuno precisare la gratuità delle cariche per i componenti degli organi sociali delle ODV (così come definita dall'art. 34, comma 2 del CTS).

Si pensi inoltre alla evidenziazione di alcuni adempimenti cui tutti gli ETS sono tenuti a rispettare (esempio: obbligo assicurativo a favore dei volontari – art. 18 CTS): pur non essendo obbligatorio inserire una clausola del genere nel proprio statuto il fatto di prevederla potrebbe funzionare come una sorta di "pro-memoria" a favore degli organismi dirigenti e di maggiore consapevolezza per tutti i soci. Si consiglia infine di continuare a prevedere negli statuti ad alcune ulteriori clausole richieste tuttora dalla normativa di carattere fiscale (sia ai fini delle imposte dirette che Iva). Si pensi ad esempio al divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa, alla intrasmissibilità della quota associativa

Il caso specifico delle ONLUS

Per le Onlus si porrà il problema che alcune delle norme contenute nel CTS potrebbero essere incompatibili con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 460/1997 la cui abrogazione sarà operativa a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS.

Su questo aspetto l'Agenzia delle Entrate si è espressa nell'ambito dell'evento Telefisco 2018 in questo modo: *E' allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto subordinandone l'efficacia alla decorrenza del RUNTS.... Anche la citata Circolare ministeriale ha confermato che l'onere "di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 03 agosto 2019 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia possa prodursi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del registro unico"*

Le agevolazioni fiscali

Secondo quanto stabilito dall'art. 82, comma 3 del CTS "Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative". Ai sensi del successivo comma 5 inoltre "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, (.....) posti in essere dagli ETS sono esenti da imposta di bollo".

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, le modifiche statutarie di OdV, APS e Onlus iscritte nei relativi registri non scontano né imposta di registro, né imposta di bollo.

E' quanto meno opportuno al riguardo che nel verbale dell'assemblea che approva le modifiche sia chiaramente evidenziato, sia nell'ordine del giorno che nel corpo dello stesso verbale, che trattasi di modifiche statutarie dirette ad adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017, ed è altresì

opportuno che la richiesta di tali agevolazioni (esenzione di imposta di registro e di bollo in applicazione della normativa) risulti dal testo del verbale.

Le Organizzazioni di volontariato – in ogni caso, indipendentemente dalla agevolazione suddetta - continuano a godere dell'esenzione dell'imposta di bollo e registro per tutti i loro atti-documenti.

Perugia, 27 Marzo 2019

**A cura di Antonio Sisca, Dott. Commercialista – Revisore legale, consulente Cesvol Umbria per il servizio di supporto e assistenza specialistica su materie amministrative, contabili, fiscali, statutarie e tributarie.
info@studioprofessionaleperugia.it*